

La repressione della condotta antisindacale (art. 28 Stat. Lav.): la ratio e l'applicazione pratica dell'istituto

Autore: La Marchesina Dario

In: Diritto del lavoro

-L'art. 28 Stat. Lav. (L. 300/1970)

Se il datore di lavoro adotta comportamenti che impediscono o limitano l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso davanti al tribunale monocratico.

Nei due giorni successivi, il giudice del lavoro, convocate le parti e acquisite le informazioni necessarie, se dovesse accertare tale violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Contro il decreto, il datore di lavoro può, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale monocratico che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non osserva il decreto o la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito dall'art. 650 c.p. ("Inosservanza di un provvedimento emesso da una pubblica autorità") secondo il quale "chiunque non osserva un provvedimento emesso da una pubblica autorità è punito con l'arresto fino a tre mesi o con un'ammenda fino ad euro 206.

-La condotta antisindacale

La condotta antisindacale è quella tenuta dal datore di lavoro o dai soggetti che in suo nome hanno agito per l'esercizio dell'impresa; il comportamento è illegittimo in quanto idoneo a ledere beni protetti ed è plurioffensivo in quanto gli interessi lesi possono essere anche individuali e non solo del sindacato.

-La legittimazione attiva

Il soggetto giuridico che può presentare ricorso deve essere l'articolazione più periferica di un'organizzazione sindacale nazionale e non rappresentare un'unica categoria di lavoratori; i singoli prestatori di lavoro sono quindi esclusi.

-L'interesse ad agire

Possono presentare ricorso le organizzazioni sindacali che vi abbiano interesse; l'interesse tutelato è quello sindacale indipendentemente dal fatto che il sindacato sia in azienda o che il lavoratore sia iscritto.

-Un'applicazione pratica dell'istituto: rappresentanza sindacale unitaria e legittimazione all'azione per la

repressione della condotta antisindacale

Il caso¹:

A seguito dell'introduzione del lavoro notturno in azienda in assenza di una previa consultazione con la rappresentanza sindacale unitaria, quest'ultima lamenta la violazione della procedura prevista dall'art. 12 del Dlgs. 8 aprile 2003, n.66 e presenta ricorso al giudice ex art. 28 della L. 300/1970 per far dichiarare antisindacale tale condotta.

Il datore di lavoro convenuto eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo che l'articolazione più periferica del sindacato, legittimata nel procedimento ex art. 28 Stat. Lav., non è la r.s.u.

L'art. 28 Stat. Lav., come abbiamo visto, attribuisce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale esclusivamente agli "organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse"; tuttavia la norma non specifica come individuare in concreto gli organismi locali di un sindacato di dimensione nazionale ma rinvia implicitamente all'interno della sua struttura organizzativa.

Il significato dell'espressione "organismo locale" è da riferire alle articolazioni più periferiche dei sindacati nazionali, più vicine alle situazioni che si devono difendere con la speciale azione ex art. 28.

La transizione dalle r.s.a. alle r.s.u. operata dall'Accordo Interconfederale del 1993 ha riaperto una questione che in precedenza era stata chiusa con un'elaborazione giurisprudenziale che negava la legittimazione ad agire nel procedimento di repressione della condotta antisindacale alle r.s.a. previste

all'art. 19 Stat. Lav., in quanto strutture autonome non organicamente inserite nell'ambito delle associazioni sindacali in cui si costituiscono.

L'art. 28 è stato riesaminato, a seguito dell'Al, dalla giurisprudenza di merito che si è divisa sulla configurabilità o meno della r.s.u. come organismo locale del sindacato: infatti mentre la Pretura di Brescia nel 1997 afferma che le attuali r.s.u. hanno una composizione ibrida (2/3 dei seggi sono ripartiti tra tutte le organizzazioni; 1/3 tra le associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.) e una genesi che consente di considerare le stesse quale espressione locale delle organizzazioni sindacali nazionali; il Tribunale di Civitavecchia nel 2000 sostiene invece che perché un siffatto organismo possa essere considerato organo periferico del sindacato, è pur sempre necessario che esso presenti un legame con le strutture centrali del sindacato nazionale e quindi le stesse modalità di costituzione delle r.s.u., inducono a dubitare fondatamente delle possibilità di riconoscere alle stesse la natura di organismi locali dei sindacati, apparendo, piuttosto, come organismi di natura mista ed ibrida, organi sindacali aziendali rappresentativi della generalità dei lavoratori a carattere prevalentemente elettivo, come sono stati definiti in dottrina.

La Corte di Cassazione n. 1307/2006 ha sviluppato la questione precisando che il carattere "nazionale" dell'associazione sindacale è un dato attinente non solo alla mera dimensione territoriale, ma anche all'attività in concreto svolta dalla stessa.

Come è noto l'art. 28 Stat. Lav. non riconosce la legittimazione ad agire a tutte le associazioni sindacali, ma la limita ad organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse; la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione dell'art. 28 è anche sostanziale (legata all'attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (in base al criterio territoriale).

Ciò significa che lo Statuto dei Lavoratori pensava ad un sindacato "nazionale" che, avendo una visione ampia degli interessi dei lavoratori associati, ne perseguisse la tutela non già in un'area limitata, ma in tutto il paese e quindi con un'attività sindacale svolta anche su tutto il territorio nazionale e non già solo

localmente.

¹ P. Bellocchi, S. Ciucciovino, L. Corazza, A. Maresca , Casi e materiali di diritto sindacale, Giappichelli, Torino, 2008 (Sezione I, Caso 5)

<https://www.diritto.it/la-repressione-della-condotta-antisindacale-art-28-stat-lav-la-ratio-e-l-applicazione-pratica-dell-istituto/>